



Sent. n. 192 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 37814 del registro

di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- DIMATERA Massimo Liviano, nato il 17/02/1972 a Taranto (TA) (C. F.:
DMTMSM72B17L049N), non costituito

- PALMISANO Michelangelo, nato a Taranto il 17/11/1970 (C.F.:
PLMMHL70S17L049A), non costituito

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di
causa;

Udito alla pubblica udienza del 18 giugno 2025 - relatore il Consigliere
Pierpaolo Grasso e Segretario del Collegio il Dott. Francesco Gisotti - il
Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Daniele Giannini;
Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 13 gennaio 2025 la Procura

	Regionale ha convenuto in giudizio gli epigrafati convenuti per sentirli	
	condannare al risarcimento del danno, in via solidale e per l'intero, della	
	somma complessiva di € 70.000,00 in favore della Regione Puglia,	
	unitamente alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese di	
	giustizia.	
	Riferisce la Procura regionale che la vicenda ha ad oggetto l'indebita	
	percezione di contributi regionali erogati nell'ambito delle iniziative per	
	l'accesso al lavoro del POR Puglia 2007/2013, in particolare della misura	
	<i>“Occupabilità, Misure Anticrisi per le donne”</i> del Fondo Sociale europeo.	
	La vicenda di cui è causa si inserisce in un quadro fattuale più complesso e	
	riguardante diversi soggetti, coinvolti in un procedimento penale aperto	
	innanzi al Tribunale di Taranto e definito con sentenza n. 774 del 25 maggio	
	2023 con la quale è stata accertata l'avvenuta prescrizione dei reati per i	
	quali gli odierni convenuti avevano subito imputazione.	
	In estrema sintesi e con riferimento alla specifica fattispecie in oggetto,	
	dall'attività istruttoria effettuata, compendiata anche nell'acquisizione degli	
	atti del procedimento penale, sarebbe emerso che l'impresa <i>“ditta</i>	
	<i>individuale Dimatera Massimo Liviano”</i> avrebbe percepito contributi	
	regionali pari all'entità del danno sopra indicato.	
	La Procura ha evidenziato che la società, avente ad oggetto attività di pulizie,	
	è stata costituita in data 31 maggio 2012 ed il 27 giugno 2012 presentava	
	domanda alla Regione Puglia per l'ottenimento di un finanziamento pari ad €	
	140.000,00 correlato all'Avviso pubblico n. 137 del 2009, per effetto della	
	quale si obbligava, fra le altre cose, ad assumere entro il mese di agosto 2012	
	n. 12 lavoratrici disoccupate da più di 12 mesi, impegnandosi a mantenere i	
	2	

	suddetti posti di lavoro per almeno 36 mesi.	
	Il finanziamento veniva concesso con atto dirigenziale n. 1227 del 9 luglio	
	2012 e con successivo provvedimento n. 1686 del 26 novembre 2012 veniva	
	disposta la liquidazione della prima <i>tranche</i> pari ad € 70.000,00 cui	
	seguivano i mandati di pagamento.	
	La Procura ha evidenziato che, dopo aver trasmesso la prevista	
	documentazione trimestrale fino al maggio 2013, a seguito delle dimissioni	
	di una lavoratrice non più sostituita, la Regione Puglia ha attivato ulteriori	
	controlli da cui è risultato che alla data del 31 agosto 2013 nessuna	
	lavoratrice intratteneva rapporti di lavoro con la società.	
	Conseguentemente la Regione ha proceduto a revocare il contributo erogato	
	sebbene al momento del deposito della citazione alcuna somma è stata	
	recuperata.	
	La Procura regionale, poi, ha dato ampia contezza del procedimento penale	
	di cui si è fatto cenno al fine di evidenziare il quadro complessivo dei fatti	
	nei quali si inserisce anche la presente vicenda.	
	Ha, quindi, proceduto ad emettere invito a dedurre nei confronti degli odierni	
	convenuti e, in assenza di controdeduzioni, ha proceduto a depositare anche	
	l'atto di citazione.	
	Nel merito ha richiamato il mancato rispetto degli obblighi in capo	
	all'impresa beneficiaria e la conseguente correlata perdita del diritto ai	
	contributi percepiti, richiamando, in primo luogo, la responsabilità del Di	
	Matera che, nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa,	
	avrebbe, con dolo e nell'ambito del rapporto di servizio instaurato con la	
	Regione Puglia, disatteso le prescrizioni imposte dall'avviso pubblico.	
	3	

	In particolare la Procura ha evidenziato che il Di Matera avrebbe creato	
	rapporti di lavoro fittizi al mero fine di percepire il contributo sopra indicato,	
	violando, in ogni caso le prescrizioni imposte dalla disciplina in questione	
	per poter usufruire degli stessi.	
	Dalle indagini penali sarebbe emerso, poi, che la ditta non ha mai presentato	
	le dichiarazioni dei redditi in materia di IVA ed imposte dirette e non ha mai	
	proceduto ai dovuti versamenti fiscali e contributivi.	
	Alla responsabilità come sopra individuata la Procura regionale ha ritenuto	
	affiancarsi anche quella del Palmisano, ritenuto amministratore di fatto della	
	predetta ditta, deducendo tale convincimento dal compendio delle	
	dichiarazioni e degli atti, assunti nel procedimento penale, meglio indicati	
	nell'atto di citazione da pag. 22 a pag. 34, alcuni dei quali riportati anche	
	nella sentenza penale di cui già si è fatto cenno.	
	Ha, quindi, doviziosamente indicato i motivi per i quali ha ritenuto	
	sussistente l'elemento oggettivo e soggettivo (dolo) anche nei confronti del	
	Palmisano ed ha concluso per la condanna in via solidale al pagamento della	
	somma sopra indicata.	
	I convenuti non si sono costituiti.	
	All'udienza del 14 maggio 2025 il rappresentante della Procura Regionale ha	
	chiesto un rinvio della trattazione del giudizio al fine di verificare la validità	
	della notifica dell'invito a dedurre effettuata nei confronti del convenuto	
	Dimatera.	
	Alla successiva udienza del 18 giugno 2025, quindi, la stessa parte pubblica	
	dopo aver ritenuto non perfezionata la notifica dell'invito a dedurre	
	effettuata nei confronti del Dimatera, sia quella effettuata mediante posta	
	4	

	elettronica certificata che quella effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si è	
	riportato agli atti depositati.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente il Collegio, sulla scorta anche di quanto constatato dalla	
	Procura regionale, ritiene che l'azione nei confronti del Dimatera debba	
	ritenersi inammissibile.	
	Come, infatti, evidenziato in udienza dalla Procura regionale, la notifica	
	dell'invito a dedurre effettuata nei suoi confronti non risulta essersi	
	perfezionata, nonostante i diversi tentativi effettuati.	
	Nei confronti del Dimatera, quindi, è venuto a mancare il necessario	
	presupposto pre(processuale) previsto dall'art.67 comma 1 c.g.c.,	
	riverberandosi, quindi, sul corretto esercizio di diritto di difesa e,	
	conseguentemente sull'ammissibilità della pretesa azionata nei suoi	
	confronti, in assenza, fra l'altro di controdeduzioni ovvero di costituzione in	
	giudizio.	
	Non vi è prova giuridica, quindi, della conoscenza delle contestazioni	
	formulate da parte del convenuto Dimatera.	
	Al riguardo anche prima dell'entrata in vigore del Codice di giustizia	
	contabile, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di affermare che "...La	
	<i>non conoscenza da parte del convenuto dell'atto di invito a dedurre, in</i>	
	<i>entrambi i giudizi nei quali è stato citato, ha pregiudicato il suo diritto di</i>	
	<i>difesa e rende improponibile l'azione della Procura regionale intrapresa</i>	
	<i>con gli atti di citazione relativi ai giudizi ... per mancanza appunto del</i>	
	<i>presupposto della regolare costituzione del contraddittorio pre-</i>	
	5	

	<i>dibattimentale di cui all'art. 5, comma 1, l.n. 19/1994". (cfr. Sez. Giurisdiz.</i>	
	Lazio, 4 ottobre 2013, n.672).	
	2. Sotto altro profilo il Collegio, preso atto della mancata costituzione del	
	Sig. Palmisano Michelangelo, avendo accertato la regolarità della notifica	
	effettuata mediante consegna dell'atto di citazione a mani proprie da parte	
	della Guardia di Finanza, ne dichiara la contumacia.	
	3. Nel merito, con riferimento, quindi, alla sola posizione del Palmisano,	
	l'azione appare fondata.	
	Alcun dubbio sussiste in ordine all'illecita percezione del contributo	
	regionale da parte della società sopra indicata.	
	Va rilevato, fra l'altro, che, come emerso dagli atti del procedimento penale	
	versati nel presente giudizio, le condotte oggetto del presente giudizio si	
	inseriscono in un più ampio ed articolato meccanismo truffaldino che ha	
	visto il Palmisano, quale <i>deus ex machina</i> , coinvolgere amici e parenti che,	
	per il tramite di diverse imprese, hanno percepito il contributo in questione	
	senza, poi, dare attuazione al programma ed alle finalità individuate	
	dall'avviso pubblico.	
	Soccorrono in tal caso le dichiarazioni sostanzialmente confessorie del	
	Palmisano, ampiamente richiamate anche nel libello introduttivo, con le	
	quali ha dato contezza delle modalità utilizzate per coinvolgere i titolari delle	
	imprese, ammettendo di aver svuotato i conti ove sono confluite le somme	
	erogate dalla Regione Puglia e di aver distratto le somme ricevute dalle	
	imprese per scopi puramente personali.	
	Ha ammesso, inoltre, di aver seguito le pratiche di finanziamento – quindi	
	anche quella oggetto del presente giudizio - in prima persona e di aver	
	6	

	fondamentalmente gestito anche i rapporti con la Regione Puglia per	
	l'ottenimento del finanziamento e l'invio della documentazione necessaria.	
	Al riguardo, quindi appare ampiamente corroborata la tesi sostenuta dalla	
	Procura regionale in ordine al ruolo svolto dal Palmisano quale propulsore	
	dell'intera macroscopica distrazione di risorse pubbliche.	
	Al riguardo non vi è dubbio che il Palmisano, oltre ad aver concretamente	
	gestito, mediante l'illecita appropriazione, i contributi pubblici, ha anche	
	curato l'istruttoria per l'ottenimento del finanziamento, ingerendosi	
	materialmente anche nel ruolo tipico dell'effettivo beneficiario, concorrendo	
	nella dissipazione delle risorse erariali ricevute.	
	Sul punto appare sufficiente richiamare quanto affermato dalla Suprema	
	Corte che ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile non solo nei	
	confronti del soggetto beneficiario dei contributi pubblici ma anche nei	
	confronti dei soggetti che hanno coadiuvato il beneficiario della	
	contribuzione pubblica svolgendo ruoli professionali e istruttori decisivi ai	
	fini dell'ottenimento del contributo, a prescindere che abbiano sottoscritto la	
	domanda per accedere al contributo finanziario (Cass. Sez. Un., sent.	
	24.11.2021, n. 36375; id., Sez. Un., sent. 24.1.2022 n. 1994).	
	Analogamente evidente appare la condotta dolosa posta in essere	
	dall'odierno convenuto parte di un più grande ed unico disegno truffaldino in	
	chiaro dispregio dei fini pubblicistici cui le iniziative finanziate erano tenute	
	a conseguire.	
	In conclusione il Palmisano deve rispondere del danno complessivo	
	ammontante ad € 70.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data di	
	avvenuta percezione delle singole erogazioni fino alla pubblicazione della	
	7	

	sentenza ed interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al	
	soddisfo.	
	Le spese seguono la soccombenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia,	
	definitivamente pronunciando	
	DICHIARA	
	L'inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti di Di Matera Massimo	
	Liviano	
	DICHIARA	
	La contumacia, ex art. 93 c.g.c. di Palmisano Michelangelo	
	CONDANNA	
	Palmisano Michelangelo al risarcimento del danno nei confronti della	
	Regione Puglia pari ad € 70.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data	
	di avvenuta percezione delle singole erogazioni fino alla pubblicazione della	
	sentenza ed interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al	
	soddisfo.	
	Condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio,	
	liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.	
	Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Pierpaolo Grasso	Pasquale Daddabbo
	Depositata in Segreteria il giorno 28/8/2025	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 224,00. Il Funzionario	
	Francesco Gisotti	8